

# L'assegnazione dell'auto aziendale in uso promiscuo al dipendente

*L'assegnazione di auto aziendali in uso promiscuo costituisce un fringe benefit soggetto a specifiche regole fiscali di determinazione forfettaria. La disciplina è stata recentemente modificata, con nuovi criteri di calcolo basati sulla tipologia di alimentazione e con effetti sulla determinazione del reddito imponibile. Rilevano inoltre i contributi richiesti al dipendente e il trattamento ai fini IVA, con impatti differenziati in base alle modalità di concessione del veicolo.*

In base al **principio di onnicomprensività** del reddito di lavoro dipendente, **tutto ciò che il datore di lavoro riconosce al lavoratore** (anche sotto forma di beni o servizi) **concorre a formare materia imponibile**. Tuttavia, **per i veicoli concessi in uso promiscuo**, il Legislatore fiscale ha previsto un'importante deroga: il valore del fringe benefit non è determinato in base al "valore normale" del bene, ma attraverso un **criterio di determinazione forfettaria**.

L'[art. 51, comma 4, lett. a\), TUIR](#), recentemente modificato dall'[art. 1, comma 48, Legge n. 207/2024 \(Legge di bilancio 2025\)](#), ha modificato il sistema di calcolo. Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, il parametro di riferimento non è più legato alle emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), bensì alla **tipologia di alimentazione del motore**. Il valore del benefit si ottiene applicando specifiche percentuali al costo chilometrico desumibile dalle **tabelle nazionali ell'ACI**, assumendo una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri. Le nuove aliquote sono così suddivise:

- **10%**, per i veicoli a batteria a trazione **esclusivamente elettrica**;
- **20%**, per i veicoli elettrici **ibridi plug-in**;
- **50%**, per **tutti gli altri veicoli** (ad esempio benzina, diesel e verosimilmente anche i mild e full hybrid, non essendo previste deroghe specifiche per questi ultimi).

Per i veicoli concessi con **contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024**, le regole rimangono invece invariate e si continua ad applicare la previgente disciplina, che prevedeva **aliquote dal 25% al 60% crescenti in base alle emissioni di CO<sub>2</sub> del mezzo**.

**Il valore convenzionale del fringe benefit**, come sopra calcolato, deve essere assunto **al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente**. Se il lavoratore, tramite trattenuta in busta

paga o versamento diretto, corrisponde al datore di lavoro un importo per l'utilizzo privato del mezzo, tale somma va a **ridurre il valore imponibile figurativo del veicolo**.

**Il versamento di una somma pari al valore convenzionale ACI azzerava correttamente il fringe benefit**, ma qualsiasi ulteriore somma corrisposta dal dipendente per **coprire i maggiori costi aziendali** deve essere **trattenuta dall'importo "netto" della retribuzione, e non dal lordo**. **La quota di contributo che eccede il limite forfettario previsto dall'[art. 51, comma 4, TUIR](#), non gode di alcuna esenzione** e concorre pienamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Ai fini IVA, l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo genera conseguenze differenti in base alla modalità contrattuale adottata tra datore di lavoro e dipendente. Di norma, **l'IVA sull'acquisto o sul noleggio di autovetture** da parte dell'azienda sconta un **limite di detraibilità oggettiva pari al 40%** (qualora non vi sia un utilizzo esclusivo per l'impresa). Tuttavia, se l'uso promiscuo viene concesso al dipendente a fronte di uno **specifico corrispettivo** (che si manifesta tramite l'emissione di una fattura o una trattenuta in busta paga specificamente qualificata come corrispettivo), **l'azienda può detrarre integralmente** (al 100%) l'IVA a credito sul veicolo. A fronte di questo beneficio, però, **l'azienda è obbligata ad assoggettare a IVA il canone richiesto al dipendente**, la cui base imponibile ai fini dell'imposta indiretta **non può essere inferiore al c.d. valore normale** (spesso fatto coincidere anch'esso, per prassi, al valore ACI comprensivo di IVA).

*Lo studio resta a disposizione per ulteriori informazioni e/o per procedere agli adempimenti burocratici e normativi.*

*Cordiali saluti*

Lanzo Torinese, 25/01/2026